

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO DEL CORPO FORESTALE
SERVIZIO 5 TUTELA

Palermo, 08/05/2012

Risposta a nota prot. n. 25923
del 24/04/2012

Prot. N.54502 S5/D

All'Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale degli Interventi
Strutturali per l'Agricoltura

Palermo

Al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Messina

Sua Sede

Alla Segreteria del Comitato Forestale Regionale
c/o Dipartimento Regionale Azienda FF.DD.
Servizio I

Palermo

Al Segretario del Comitato Forestale Regionale
c/o Area Affari Generali
del Comando del Corpo Forestale

Sede

Oggetto: PSR Sicilia 2007/2013 Reg. CE 1698/2005 – Mis. 214/1G “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale”. Misura 216 Azione A2 “Interventi non produttivi in aziende agricole associati alla Misura 214 – Azione 214/1G.
Chiarimenti su nuove direttive unificate.

Perviene da parte di codesto Dipartimento la nota di cui a margine con la quale vengono chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione delle: “*Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il piano d'assetto idrogeologico (p.a.i.)*”, di cui al D.A. n.569 del 17/04/2012, per le fattispecie in oggetto specificate.

In particolare, nella sumenzionata nota n.25923/2012 nel precisare che i lavori previsti saranno eseguiti *"...con tecniche a basso impatto ambientale in aree non meccanizzabili..."* viene chiesto se gli interventi di cui all'azione A2 della Misura 216, lettere a), b) e c) possono essere contemplati all'interno dell'art.8 del Capo II oppure, in alternativa, se quelli di cui alla lettera a) possono essere ascrivibili alle fattispecie contemplate dall'art.9, punto 2 delle nuove Direttive unificate.

Al riguardo si ritiene che, gli interventi di cui alla lettera "a)" possano rientrare tra quelli previsti al Capo II art.9, punto 2 purché i lavori medesimi non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terra tali da non arrecare, con danno pubblico, denudazione, instaurare instabilità nei versanti e/o turbare il regime naturale delle acque ai terreni sede degli interventi.

Per quel che attiene gli interventi di cui alle lettere b) e c) si ritiene che i lavori descritti possano essere ascrivibili tra quelli contemplati al Capo II art.8 purché la piantumazione delle specie vegetali venga effettuata a buche e senza movimenti di terra significativi.

Quanto sopra trova applicazione sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ad esclusione delle aree censite come *"aree a rischio"* di cui ai P.A.I. nonché nei siti S.I.C. E Z.P.S. la cui competenza risulta in carico ad altri Dipartimenti.

Per le coltura agricola riguardante l'olivo si precisa che la medesima soggiace a quanto disposto dal D. Leg. Lgt. 27/07/1945, n.475 e s.m.i.

Da ultimo, attesa la ristrettezza dei tempi di attuazione delle Misure Comunitarie così come rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento in indirizzo, si chiede al Ripartimento di Messina ed alla Segreteria del Comitato Forestale Regionale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di voler procedere, con particolare sollecitudine, all'esame delle pratiche.

Il Comm.Sup
(Roberto Corallo)

Il Dirigente del Servizio Tutela
(Pietro Vinciguerra)

F.to
Il Dirigente Generale
(Pietro Tolomeo)